Sanzioni ai call center per le pratiche sleali

Telecomunicazioni

Approvato dal Cdm in via definitiva il decreto di riordino

Via libera alle modifiche del Co-dice delle comunicazioni elet-troniche. Il Consiglio dei mini-stri ha varato ieri in via definitiva

stri ha varato ieri in via definitiva il decreto legislativo che era stato approvato in esame preliminare il 19 dicembre.

Arriva l'estensione ai call center della sanzione da 50mila euro a un milione per chi commette pratiche commerciali sleali violando le limitazioni di accesso ai numeri e i blocchi che l'Authority può imporre per moali violando le limitazioni di ac-cesso ai numeri e i blocchi che l'Authority può imporre per mo-tivi di frode o abuso. Controver-so il tema delle prestazioni ob-bligatorie di giustizia, le inter-cettazioni, su cui inizialmente il Governo appariva orientato ad accogliere le richieste arrivate dalle associazioni degli operato-ri telefonici e ribadite dalle com-missioni parlamentari compe-tenti. L'idea, che sarebbe però tramontata nelle ultime ore che hanno preceduto il consiglio dei ministri, era quella di alleggeri-re i vincoli in relazione alle core i vincoli in relazione alle co municazioni criptate. Un altro capitolo del Dlgs emanato dal ministero delle Im

prese e del made in Italy (Mimit), riguarda le autorizzazioni per gli impianti di telefonia e per le reti riguarda le autorizzazioni per gli impianti di telefonia e per le reti a banda ultralarga. L'attenzione va in particolare alle antenne per il 5G, oggetto di infiniti conten-ziosi tra i gestori e le ammini-strazioni del territorio. Nel ten-tativo di fare chiarezza, si stabili-sce che le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge quadro sull'elettromagnetismo del 2001, «e nel perseguimento dell'obiet-tivo di qualità del servizio». Le amministrazioni non potranno tivo di qualità del servizio». Le amministrazioni non potranno limitare a particolari aree del ter-ritorio la possibilità di installa-zione delle antenne, potranno tutt'al più prevedere specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-pae-saggistico o ambientale oppure a protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, ma in questo caso sa-ranno tenute a «garantire cocampi elettromagnetici di siti sensibili, ma in questo caso sa-ranno tenute a «garantire co-munque una localizzazione o so-luzione alternativa, da indivi-duare con provvedimento motiduare con provvedimento moti-vato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto». Sempre sul fronte 5G, entra nel testo il principio dell'equa ripar-tizione dello spazio elettroma-gnetico, in pratica una correzio-ne per evitare l'accaparramento di spazi liberi da parte degli operatori che intendono sfruttare il recente innalzamento dei limiti recente innaizamento dei finitale elettromagnetici (valore di attenzione portato da 6 a 15 volt/) metro). Per i siti rispetto ai quali non ci sono state domande i numero tale da saturare il limite non cisono state domande in nu-mero tale da saturare il limite massimo previsto, decorsi sei mesi dall'autorizzazione gli ope-ratori interessati potranno ri-chiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore, finché chi ha diritto decida di su-bentrare. Prevista una rimodula. bentrare. Prevista una rimodula-zione da parte dell'amministrazione competente nel caso di sot to-utilizzo dello spettro.

Okanche a un maggiore lavo-ro di mappatura degli investi-menti in banda ultralarga da par-te del Mimite dell'Authority tle c alla clausola di inefficacia per provvedimenti tardivi negativi di installazione delle infrastrutture provvedimenti tardivi negativi di installazione delle infrastrutture.